



TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017 - scadenza, aliquote e detrazioni

L'ACCONTO DEVE ESSERE VERSATO entro il 16/06/2017.
IL SALDO DEVE ESSERE VERSATO entro il 18/12/2017.

ALIQUOTE E DETRAZIONI:

TIPOLOGIA	SOGGETTO PASSIVO/QUOTE DI TRIBUTO DOVUTO	DETRAZIONI	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali (tranne categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	--		ESENTI <i>(per legge)</i>
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	€ 50,00 per ogni figlio convivente con età inferiore a 26 anni [1]	2,00 ‰
Abitazioni non principali date in locazione (ovvero occupate a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai fini I.M.U.)	Titolare del diritto reale/ quota del 70% Occupante-locatario/ quota del 30% (ad eccezione del caso in cui venga utilizzata come abitazione principale, circostanza per cui vige l'esenzione) [2]		2,00 ‰

Abitazioni non principali utilizzate direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzate e/o non locate), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%	--	2,00 ‰
Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione (ovvero detenuti a qualsiasi titolo da soggetti non titolari del diritto reale) e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 70%		
	Detentore-locatario/quota del 30%	-- --	
Fabbricati, diversi dalle abitazioni, dati in locazione finanziaria	Locatario/quota del 100% (a decorrere dalla data di stipula del contratto)	--	
Fabbricati, diversi dalle abitazioni utilizzati direttamente dal titolare del diritto reale (oppure non utilizzati e/o non locati), e relative pertinenze (così come definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile)	Titolare del diritto reale/quota del 100%		2,00 ‰
Fabbricati inagibili (così come definiti nel regolamento IMU vigente. L'aliquota va applicata alla base imponibile intera, intendendo per tale quella pari al valore catastale dell'immobile determinato ai sensi			1,00 ‰

dell'art. 13, comma 4, del D.L. n. 201/2011			
Unità immobiliari (es. esercizi pubblici, circoli privati, ecc...) che gestiscono gli apparecchi e ingegni (es. slot machine, video poker, ecc..).di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773)			2,50 ‰
Fabbricati strumentali all'attività agricola			0,00 ‰ <i>(vedi delibera)</i>
Aree fabbricabili			0,00 ‰ <i>(vedi delibera)</i>
Terreni agricoli			ESENTI <i>(per legge)</i>

[1] il figlio deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale considerata.

[2] se l'occupante/detentore utilizza l'abitazione come principale, così come definita ai fini I.M.U., vige l'esenzione per la sola quota parte (30%) di quest'ultimo.

NB: ciò che nella suddetta tabella è previsto per il singolo "titolare di diritto reale" o il singolo "detentore/locatario", vale anche in caso di pluralità di "titolari del diritto reale" e/o di "detentori/locatari" del medesimo immobile.